

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A.

AVendo SS. SS. Illustriss. stabilito il Calamiere delle Carni a' Beccaj, e Robolini di questa Città:

Fanno perciò pubblicamente intendere, e sapere a cadaun Beccajo, e Robolino, che non ardisca di vendere le Carni infrascritte, se non alli prezzi quì sotto descritti, altrimenti contraffacendo sì in molta, che in poca quantità, sarà mandato irremissibilmente alla Legge, quante volte sarà trovato in contraffazione.

Sarà anche preciso dovere de' Beccaj, e Robolini nella vendita delle Carni, chiamar prima il peso, e poi l'importar delle medesime ad intelligenza del Compratore, in pena a cadaun inobbediente ad arbitrio di SS. SS. Illustriss., oltre a quelle, che derivar potessero dalle invenzioni de' Sigg. Cavalieri di Comun.

SEGUE IL CALAMIERE.

Car-